



OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTO
AFFISSIONI.

L'anno 2015 il giorno TRENTA del mese di LUGLIO nella Sede Municipale alle ore
17.05.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dr.ssa Maria Carolina Ippolito, a norma di legge, con i poteri spettanti al Consiglio
Comunale, alla Giunta e al Sindaco, giusto decreto del Presidente della Repubblica del
25/03/2015.

Assistito dal Segretario Generale Dr.ssa Stefania Tutino.

Assunti i poteri del Consiglio Comunale ha adottato la seguente deliberazione sulla
materia indicata in oggetto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

RICHIAMATI:

- il decreto prefettizio prot. n. 0005524-2015/area II del 07 marzo 2015 con il quale la dr.ssa Maria Carolina Ippolito, Vice Prefetto Vicario della Prefettura di Crotona, è stata nominata Commissario Prefettizio per la provvisoria gestione del Comune di Cutro, con i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio;

- il DPR del 25 marzo 2015 con il quale la dr.ssa Maria Carolina Ippolito, Vice Prefetto Vicario della Prefettura di Crotona, è stata nominata Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Cutro, fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge, con i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio;

VISTO il regolamento per l'applicazione dei diritti sulla Imposta Comunale sulla Pubblicità, Diritti sulle Pubbliche Affissioni, riportato in calce alla seguente deliberazione, predisposto dall'Ufficio Tributi, modificativo del precedente;

RITENUTO necessario deliberare in merito;

DATO ATTO che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art. 107 – commi 1 e 2 – del Dlgs. 18-8-2000, n. 267, atto amministrativo contenente indirizzi, programmi ed obiettivi e che al competente servizio comunale, ai sensi dell'art. 107 – comma 1 – del Dlgs. 18-8-2000, n. 267 sono attribuite le conseguenti attività esecutive e gestionali;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, per la regolarità tecnica espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Dlgs. 18-8-2000, n. 267 ed inserito all'originale del presente atto;

ACQUISITO in data 30/07/2015 prot. n. 10010 il parere favorevole del Revisore dei conti;

VISTO che non necessita impegno di spesa;

VISTO l'art. 48 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000;

DELIBERA

- LA PREMessa NARRATIVA rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;
- DI APPROVARE il Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni che qui di seguito si riporta integralmente.
- DI DARE ATTO che: il regolamento entra in vigore con l'esecutività della presente deliberazione e che dalla data di entrata in vigore del presente regolamento eventuali disposizioni regolamentari in contrasto con lo stesso sono abrogate;
- DI DICHIARARE, per l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

REGOLAMENTO PER APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

TITOLI PRINCIPI GENERALI

Art. 1 (Oggetto)

1- Il presente Regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Cutro dell'imposta sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni nel rispetto dei principi e delle norme contenute nel Capo I del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 e del Decreto Legislativo 30.12.1993 n. 566.

Art. 2 (Classificazione e Categorie territoriali)

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta e delle relative tariffe, Ai sensi dell'art. 43 comma 1 del D.lgs. 507/93 il Comune di Cutro, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla IV classe.

2. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, il territorio comunale viene suddiviso in due categorie in relazione all'importanza dei luoghi ove gli spazi o la pubblicità si trovano.

- Sono classificati nella CATEGORIA NORMALE tutti gli spazi destinati alle pubbliche affissioni o la pubblicità non compresi nella categoria speciale, ed in essi saranno applicate le tariffe normali.
- Sono classificati nella CATEGORIA SPECIALE la pubblicità e gli spazi destinati alle pubbliche affissioni ubicati nelle località di maggiore interesse ed importanza dal punto di vista economico, commerciale e turistico, individuate nelle vie di seguito sottoelencate:
 - Piazza Gio. Leonardo di Bona
 - Via Corso Nazionale
 - Corso Umberto I
 - Via Regina Margherita
 - Via San Francesco
 - Via San Domenico
 - Via Boscarello
 - Piazza Leonardo da Vinci
 - Via Della Croce
 - Piazza del Popolo
 - Via Roma
 - Via Giovanni XXIII
 - Via P. Togliatti
 - Via Orto Grande
 - Piazza Don Michele Bertola
 - Via San Rocco
 - Via G. Marconi
 - Via Mare Ionio
 - Via Nazionale Steccato

Alla categoria speciale è applicata una maggiorazione del 100% della tariffa normale.

La superficie complessiva in categoria speciale non supera il 35% dell'intero centro abitato del Comune di Cutro.

La superficie degli impianti per le pubbliche affissioni installati in categoria speciale non supera il 50% della superficie complessiva.

Art. 3 (Tariffe)

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 4 (Definizione dei mezzi pubblicitari) Rinvio

1- La definizione dei mezzi pubblicitari è contenuta nell'art. 47 del Regolamento di esecuzione del nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495.

Art. 5 (Tipologia e quantità degli impianti)

1- Gli impianti pubblicitari sono individuati secondo le seguenti tipologie:

- a) Impianti pubblici destinati ad affissioni di natura istituzionale, sociale comunque prive di rilevanza economica;
- b) Impianti pubblici destinati ad affissioni di natura commerciale;
- c) Impianti pubblici destinati a soggetti privati per affissioni dirette;

2- Gli impianti pubblicitari sono destinati secondo le seguenti quantità:

- a) 75% della superficie totale per affissione di natura commerciale;
- b) 20% della superficie totale per affissione di natura istituzionale;
- c) 5% della superficie totale attribuite a soggetti privati;

3- La superficie totale degli impianti deve raggiungere complessivi mq. 306 (art. 18 - comma III - D.Lvo 507).

Art. 6 (Piano generale degli impianti)

1- Il piano generale degli impianti è redatto sulla base dei criteri di seguito esposti e la realizzazione è affidata in appalto a soggetti privati esterni all'Ente.

Sono fissati i seguenti criteri:

- a) distinzione tra Capoluogo, Frazioni, Centri abitati di rilevante importanza e ripartizione percentuale degli spazi previsti tenendo conto della sola superficie esterna dell'impianto destinato ad essere ricoperta dall'affissione;
- b) individuazione dello spazio da destinare a ciascun impianto fatta in planimetria di scala adeguata e che distingua con opportuna simbologia i tipi, le dimensioni e la destinazione degli impianti;
- c) individuazione dello spazio eventuale per l'accrescimento degli impianti a seguito dell'approvazione del nuovo PRG;
- d) individuazione degli impianti per i quali è necessaria la sostituzione o interventi di manutenzione, accompagnata da preventivi di spesa;
- e) eventuali suggerimenti di carattere tecnico-estetico.

2- Il Consiglio Comunale approva il piano generale degli impianti predisposto e finanziato attraverso la destinazione di una percentuale del gettito proveniente dall'imposta e dai diritti nonché dai proventi delle sanzioni amministrative vincolati per legge ai sensi dell'art. 24 - comma V - del D.Lgs. 507/93

T I T O L O II

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Art. 7

(Oggetto e soggetto passivo)

1- L'imposta si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico: si considerano rilevanti i messaggi diffusi allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

2- E' tenuto al pagamento dell'imposta colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

3- E' solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 8

(Modalità di applicazione dell'imposta)

1- Le modalità di applicazione dell'imposta sono quelle indicate nell'art. 7 del D.Lgs. 507/93.

2- Le tariffe sono applicate nella misura stabilita dalla legge con apposita deliberazione della Giunta Comunale, le maggiorazioni d'imposta sono cumulabili e si applicano alla tariffa base; le riduzioni d'imposta non sono cumulabili.

Art. 9

(Dichiarazione)

1- Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal Comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

2- In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione, deve essere presentata nuova dichiarazione; il Comune procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

3- In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 30 aprile dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

4- Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli artt. 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 507/1993, si presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 10

(Pagamento dell'imposta)

1- L'imposta è dovuta per le fattispecie di agli art. 12, commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3, del D.Lgs. 507/1993, per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

2- Il pagamento deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, o al suo concessionario in caso di affidamento in concessione, su apposito modello conforme a disposizione ministeriale.⁴

3- Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a 1.549,37 Euro.

4- Il Comune o il concessionario del servizio di riscossione, per particolari esigenze organizzative, può consentire il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale rilasciando apposite bollette.

Art. 11 (Rimborsi)

1- Il contribuente può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di due anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di novanta giorni.

Art. 12 (Riduzione dell'imposta)

1- La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da Comitati, Associazioni, Fondazioni ed ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categorie, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione del comune;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 13 (Esenzione dall'imposta) Rinvio

Per l'esenzione dall'imposta si applica l'art. 17 del D.Lgs. 507/93.

TITOL III PUBBLICITA'

Art. 14 (Regime amministrativo)

1- Per l'effettuazione della pubblicità ordinaria, della pubblicità con veicoli, della pubblicità con pannelli luminosi e proiezioni, della pubblicità sonora, della pubblicità varia (effettuata con striscioni, con aeromobili, con palloni aerostatici, mediante distribuzione a mezzo di persone o mediante apparecchi amplificatori) è necessaria un'autorizzazione comunale rilasciata dietro presentazione di istanza documentata almeno 15 giorni prima dell'inizio della pubblicità.

2- L'autorizzazione è da considerare rilasciata qualora non sia stato comunicato al richiedente, entro 5 giorni precedenti l'inizio della pubblicità, motivato provvedimento di diniego.

3- L'autorizzazione può essere negata per motivi di natura estetica, panoramica, ambientale e per motivi di pubblico interesse.

Art. 15
(Pubblicità effettuata in spazi o aree comunali)

1- Per la pubblicità effettuata in spazi o aree di proprietà o del Comune, oltre all'imposta è dovuto un canone di affitto, la cui misura è stabilita con provvedimento della Giunta Comunale in relazione alla centralità ed importanza dello spazio od area utilizzata; è dovuta altresì la tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche quando si tratti di spazi, aree del demanio o del patrimonio indisponibile comunale.

Art. 16
(Pubblicità lungo le strade comunali o all'interno di centri abitati)

1- La pubblicità lungo le strade comunali o all'interno dei centri abitati è soggetta ad autorizzazione da parte del Comune.

2- Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari è consentito nel rispetto dei divieti e delle distanze minime indicate nell'art. 51 del Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 16.12.1992 n. 495.

3- Lungo le strade o in prossimità di esse, fuori e dentro i centri abitati è vietata l'affissione di manifesti.

4- La distanza dal limite della carreggiata è di almeno 2 metri dentro i centri abitati e di 3 metri fuori dai centri abitati.

5- Qualsiasi forma di pubblicità effettuata mediante autoveicoli deve svolgersi in modo da non provocare intralci alla circolazione veicolare e pedonale e nel rispetto dei divieti.

Art. 17
(Pubblicità sonora)

1- La pubblicità sonora viene effettuata durante gli orari e secondo le modalità individuate nell'autorizzazione comunale.

2- Il provvedimento autorizzatorio può individuare divieti su alcune vie o piazze comunali.

Art. 18
(Pubblicità luminosa)

La pubblicità luminosa su veicoli è ammessa unicamente sui veicoli adibiti al servizio di taxi.

T I T O L O I V
PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 19
(Servizio obbligatorio)

1- Il servizio delle pubbliche affissioni costituisce servizio obbligatorio a cura del Comune per l'affissione di manifesti e di qualunque materiale contenente comunicazioni di carattere istituzionale e sociale.

2- Il servizio provvede altresì all'affissione di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Art. 20
(Diritto sulle pubbliche affissioni)

1- Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuta al Comune, in solido da chi richiede il servizio, un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicità.

2- La tariffa del diritto è applicata nelle misure previste dalla legge e con deliberazione della Giunta Comunale.

3- Le riduzioni e le esenzioni dal diritto sono disciplinate dagli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 507/93.

TITOL V

SANZIONI

Art. 21

1- Per le violazioni che comportano sanzioni amministrative si applicano le norme di cui agli artt. 23 e 24 del D.Lgs. 507/93.

2- In particolare, per le violazioni tributarie, le sanzioni sono determinate avendo riguardo a quanto disposto dai decreti legislativi nn. 471, 472 e 473 del 1997, e successive modificazioni.

TITOL VI

Art. 22

(Gestione del servizio)

1- La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta è effettuato dal Comune in forma diretta.

2- Il Consiglio Comunale può affidare il servizio in concessione ad uno dei soggetti iscritti all'Albo dei Concessionari.

3- Nel caso di gestione del servizio in concessione il concessionario è tenuto ad istituire i seguenti documenti contabili:

a) una serie di bollettari numerati progressivamente su base annuale da usare per i rimborsi;

b) un elenco dei contribuenti che effettuano pubblicità annuale;

c) un registro cronologico degli avvisi di accertamento emessi;

d) un registro delle riscossioni giornaliere;

e) una serie di bollettari numerati progressivamente su base annuale sui quali deve essere riportato il titolo delle somme riscosse giornalmente ;

f) un registro di carico dei bollettari.

Inoltre è tenuto a custodire nei propri uffici le dichiarazioni e le comunicazioni presentate dai contribuenti, le situazioni periodiche e gli estratti conto a scalare del conto corrente postale e la situazione dei versamenti effettuati al Comune da parte del concessionario e delle relative quietanze rilasciate dalla Tesoreria Comunale.

4- L'Ufficio Tributi provvede a vigilare sulla regolare gestione del servizio reso dal concessionario.

Art. 23

(Funzionario responsabile)

1- Al controllo della puntuale applicazione delle disposizioni contenute nel Regolamento è preposto un funzionario designato con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 24

(Norma finale)

1- Il presente Regolamento abroga il precedente approvato con deliberazione del C.C. n. 5 del 07.06.2012.-



Comune di Cutro

Deliberazione del Commissario Straordinario con i
poteri del consiglio Comunale

Parere tecnico

Copia

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTO
AFFISSIONI.

Deliberazione del Commissario Straordinario Nr. 20 del 30/07/2015

Sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto, essendo conforme alle norme e alle regole tecniche che sovrintendono la specifica materia, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla sola regolarità tecnica il seguente parere:
FAVOREVOLE

Cutro lì, 30-07-2015

Il responsabile del settore interessato
f.to - VETERE ROSARIO -



Comune di Cutro

Deliberazione del Commissario Straordinario con i
poteri del consiglio Comunale

Parere contabile

Copia

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTO
AFFISSIONI.

Deliberazione del Commissario Straordinario con i Poteri del Consiglio Comunale Nr. 20
del 30/07/2015.

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Copertura finanziaria:

Sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto, viste le norme finanziarie – contabili e le
previsioni di bilancio, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 in
ordine alla regolarità contabile il seguente parere:

FAVOREVOLE

Cutro lì, 30-07-2015

Il responsabile del settore finanziario
f.to - Renato Domenico -

Il Commissario Straordinario		f.to Dr.ssa Maria Carolina Ippolito
------------------------------	--	-------------------------------------

Il Segretario Generale		f.to Dr.ssa. Stefania Tutino
------------------------	--	------------------------------

Relata di pubblicazione (Art. 124-comma1 TUEL 267/2000)

Si attesta che copia del presente atto è pubblicato, mediante affissione all'albo pretorio On Line di questo Comune ove rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi dal **08-09-2015** .

Il Dipendente Incaricato
f.to De Vita Pompea MT

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Cutro, lì 08/09/2015

**Il Responsabile dell'area Amministrativa
Dr.ssa De Vita Pompea M.T.**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

Attesta

- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del T.U. (D.L.vo 267/2000);
- La presente deliberazione è diventata esecutiva il perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione - Art.134, comma 3 del T.U. (D.L.vo 267/2000);

Cutro, lì

Il Segretario Generale
f.to Dr.ssa. Stefania Tutino
